

**Consultazione sulle tematiche della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle  
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007**  
**(SNCF VOYAGES ITALIA S.r.l.)**

<b>Tematiche di regolazione oggetto della consultazione</b>	<b>Problematiche riscontrate/Osservazioni</b>
1. Presentazione del reclamo - Modalità	<p>a) SNCF Voyages Italia suggerisce che il modulo di cui all'allegato B alla delibera dell'Autorità dell'11 giugno 2014, n. 43, sia disponibile anche in lingua inglese e francese, data la elevata presenza di cittadini stranieri che utilizzano i servizi ferroviari. Tra i dati da compilare da parte del reclamante, SNCF Voyages Italia propone di escludere il codice fiscale tra i campi obbligatori, in quanto tale dato non è in possesso dei viaggiatori stranieri e non residenti in Italia.</p> <p>b) Riguardo all'Organismo di controllo presso il quale i passeggeri possono esporre dei reclami, trattandosi di reclami riguardanti percorsi internazionali, è indispensabile che una regola sia stabilita a monte dagli stati coinvolti e conosciuta dai passeggeri e dalle imprese ferroviarie onde evitare la moltiplicazione delle procedure e delle eventuali sanzioni per uno stesso evento.</p>
2. Presentazione del reclamo – Soggetti legittimati	Nessun commento.
3. Presentazione del reclamo – Termini e condizioni	<p>In base al punto 3 del Documento di Consultazione, il passeggero può proporre reclamo in seconda istanza all'Autorità, nel caso in cui siano <i>"decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla presentazione del reclamo alla impresa ferroviaria oppure qualora questo non sia stato definito nei termini con le modalità previsti dalla impresa stessa"</i>.</p> <p>SNCF Voyages Italia chiede che tale termine per la presentazione del reclamo all'Autorità sia aumentato nel termine di 90 giorni per i casi di ritardo in piena aderenza a quanto previsto dall'art. 27 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1371/2007 ("Reclami"), nel caso di risposta da parte del destinatario del reclamo stesso, che recita:</p> <p><i>"Entro un mese, il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta"</i>.</p> <p>SNCF Voyages Italia chiede altresì che la data facente fede della "presentazione del reclamo" da parte del passeggero all'impresa ferroviaria sia intesa come data di ricezione del reclamo da parte del</p>

	servizio competente dell'impresa ferroviaria.
4. Presentazione del reclamo – Servizi ferroviari di competenza regionale e sociale.	Nessun commento
5. Le fasi del procedimento: archiviazione o avvio del procedimento	Nessun commento
6. L'atto di contestazione	Nessun commento
7. Garanzie procedurali e adozione del provvedimento finale	<p>SNCF Voyages Italia chiede che il termine di 30 giorni, entro il quale l'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento può inviare le proprie deduzioni scritte e i documenti, sia aumentato nel temine di 60 giorni. Tale richiesta è giustificata in quanto le piccole imprese ferroviarie non sempre dispongono di un servizio creato appositamente per l'espletamento delle attività suddette le quali, nella maggior parte dei casi, vengono ad essere svolte, singolarmente ed in forma non organizzata, da personale già impiegato in altre mansioni.</p> <p>SNCF Voyages Italia chiede altresì che venga stabilito un <i>"termine per proporre ricorso"</i> da parte dell'impresa ferroviaria. Basandoci sulla stessa motivazione del punto precedente SNCF Voyages Italia chiede che questo termine non sia inferiore a 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, in linea con il generale termine di impugnazione di atti amministrativi prescrittivi / sanzionatori.</p>
8. Termini del procedimento	Nessun commento
9. Adozione di provvedimenti temporanei di natura cautelare	Nessun commento
10. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie	Nessun commento
11. I provvedimenti dell'Autorità con cui si rendono obbligatori gli impegni assunti dalle imprese	Nessun commento

<p><b>12. Indagini conoscitive</b></p> <p><b>13. Altre osservazioni motivate in ordine a ulteriori temi ritenuti pertinenti e di interesse inerenti la fattispecie in oggetto.</b></p>	<p>Nessun commento</p> <p>SNCF Voyages Italia fornisce ulteriori osservazioni, sia di carattere generale, sia in relazione a determinati articoli previsti dal Decreto Legislativo, 17 aprile 2014, n. 70.</p> <p>In generale, le sanzioni proposte dal Decreto appaiono, a nostro avviso, come eccessive rispetto all'analogia disciplina sanzionatoria prevista dagli altri Stati membri, tra cui la Francia in particolare. In Francia, infatti, sono previste solo due tipologie di sanzioni applicabili all'insieme delle possibili violazioni degli articoli del Regolamento (CE) n. 1371/2007. L'ammontare di queste sanzioni amministrative pecuniarie può arrivare ad un massimo di 45.000 € a differenza, ad esempio, della sanzione prevista dall'articolo 12 del Decreto Legislativo che può arrivare ad un massimo di 150.000 €. SNCF Voyages Italia chiede pertanto che l'insieme delle sanzioni pecuniarie previste dal Decreto siano nella media delle sanzioni previste nei grandi paesi europei per le medesime fattispecie, abbassato del 30%. Sanzioni così elevate dissuadono l'ingresso in Italia delle piccole imprese ferroviarie aumentandone i costi fissi e di transazione, a tutto scapito della concorrenza e, conseguentemente, del consumatore finale che paradossalmente le norme in oggetto vorrebbero proteggere.</p> <p>Le osservazioni su alcuni articoli del Decreto legislativo del 17 aprile 2014, n. 70 sono le seguenti:</p> <p><b>Articolo 6:</b> il Regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede all'art. 5 che il trasporto di biciclette a bordo dei treni sia consentito <i>"se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente"</i>. Attualmente non esistono specifiche tecniche di interoperabilità del materiale rotabile che prevedano particolari allestimenti per il trasporto di biciclette. In mancanza di tali specifiche tecniche, SNCF Voyages Italia richiede una formulazione dell'art. 6 di contenuto identico all'art. 5 del suddetto Regolamento (CE) n. 1371/2007.</p> <p><b>Articolo 10 paragrafo 6:</b> SNCF Voyages Italia chiede che venga creato uno sportello unico presso il quale sia possibile: 1) ottenere la lista degli spazi disponibili (spazi di affissione o di informazione previsti per l'insieme delle imprese ferroviarie facenti fermata in una data stazione o <i>ad hoc</i> per una singola impresa ferroviaria) in tutte le stazioni italiane per informare la clientela delle possibilità di acquistare i biglietti qualora, nella stazione, l'impresa ferroviaria non possieda biglietteria o distributori automatici; 2) ottenere la procedura per richiedere i suddetti spazi di informazione.</p> <p>SNCF Voyages Italia chiede altresì che, fino a quando non sia attivo tale sportello "unico", le sanzioni previste all'articolo 10 paragrafo 6 del Decreto Legislativo non possano essere applicate.</p>
--	--

SNCF Voyages Italia chiede infine che le tariffe di affitto di questi spazi di informazione siano regolate, e pertanto sottoposte, ad approvazione dell'Autorità e non, invece, determinate unilateralmente dal gestore della stazione ciò al fine di evitare che tariffe eccessive diventino un ostacolo economico difficilmente sostenibile per i piccoli operatori, con danno alla concorrenza.

**Articolo 15:** l'articolo 18 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede che l'impresa ferroviaria faccia tutto ciò che ragionevolmente necessario al fine di garantire assistenza al viaggiatore. Ciò configura chiaramente una obbligazione di mezzi e non risultato; questo risulta dagli incisi “... possono essere ragionevolmente forniti” (comma 2, lett. a), “... allorché sia fisicamente possibile” (comma 2, lett. b e c).

Viceversa, l'art. 15 sanziona l'impresa ferroviaria indipendentemente dagli sforzi profusi.

SNCF Voyages Italia chiede pertanto che l'articolo 15 del Decreto Legislativo venga modificato in aderenza al suddetto art. 18. Ciò eviterà di innalzare i costi di ingresso, transazione e gestione delle piccole imprese ferroviarie.